


Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi "

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado





<u>aric821002@istruzione.it</u> – <u>aric821002@pec.istruzione.it</u>

I. C. "G. MARCONI"-S. GIOVANNI VALDARNO **Prot. 0008945 del 13/12/2021** 06-09 (Entrata)

A tutto il personale scolastico

Comunicato n. 149

OGGETTO: Nuove regole in materia di estensione dell'obbligo vaccinale e proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione.

Gentilissimi

con la presente si comunica che con il Decreto -Legge del 26/11/2021 n.172 il Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Di seguito, per opportuna conoscenza, le novità normative introdotte.

L'art. 2 del DL 172/2021 rubricato "estensione dell'obbligo vaccinale" aggiunge al DL 44/2021, come convertito con modificazioni dalla L. 76 del 2021 l'art. 4 TER nel quale si legge che "dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, si applica anche al (lettera A) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione".

Come specificato nel comma 2, "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I Dirigenti Scolastici [...] assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1".

Il comma 3 specifica le modalità per il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 2 (tra cui, per il contesto scolastico, si annovera il Dirigente Scolastico). Si legge, infatti, che "i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie [...].

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione [suddetta] i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze

disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".

Il comma 4 specifica che "i Dirigenti Scolastici provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa".

Infine, il DL 26/11/2021 n. 172 articolo 3, interviene sulla durata delle certificazioni verdi riducendo la validità dagli attuali 12 a 9 mesi (considerata idonea sulla base della tenuta del vaccino).

Con riguardo alla proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 si rimanda alla Circolare del Ministero della salute n. 53922 del 25/11/2021 nella quale si legge che "facendo seguito alle circolari n. 35309 del 4/08/2021, prot. N. 35444 del 5/08/2021 e prot. N. 43366 del 25/09/2021, la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per gli usi previsti dalla normativa vigente è PROROGATA SINO AL 31 DICEMBRE 2021.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse".

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico (prof.ssa Emilia Minichini)

Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del D. Lgs.vo 82/2005 e norme collegate